

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 8.6.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 8 giugno 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Lorenzo Coen **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

#### **1) RECLAMO N°. 152 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 671 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRONI ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, “Vodice”), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito “Anxur”) in relazione al tesseramento del calciatore Angelo Perroni per la stagione sportiva 2014-2015, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Perroni sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2015 senza poi essere tesserato per altre Società sino al settembre 2016, data del tesseramento da parte della stessa Vodice. Il premio non sarebbe dunque dovuto sia perché nella intera stagione precedente al tesseramento con la Vodice, il calciatore risultava svincolato ossia privo di alcun tesseramento, con la conseguente interruzione della eventuale preparazione ricevuta, sia perché in ogni caso non risulterebbe essere stato tesserato per la Anxur per una intera stagione sportiva.

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Perroni non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta fondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Perroni nella stagione 2015-2016, ossia quella precedente al primo tesseramento pluriennale appunto con la Vodice (2016-2017), non sia stato tesserato per alcuna franchigia.

Orbene in siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l'atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell'art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

La decisione impugnata deve dunque riformarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI FABBIO GIANMARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione

Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Gianmarco Di Fabbio per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 2.700,00, di cui € 540,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Di Fabbio sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2016 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato il 7.10.2013 (per la stagione sportiva 2013-2014) ed il 14.10.2014 per la stagione sportiva 2014-2015).

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Di Fabbio non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Di Fabbio sia stato tesserato per la Anxur il 7.10.2013, il 14.10.2014 ed il 25.9.2015, cioè sostanzialmente all'inizio dei relativi campionati di categoria per gli anni 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 rimanendo poi tesserato con la Anxur sino al luglio 2016.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione

estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto revocarsi in dubbio che il calciatore Di Fabbio sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per quasi tre intere stagioni, con ciò quindi perfezionandosi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF. Quanto poi all'effettivo svolgimento dell'attività agonistica presso la Vodice, in atti non vi è alcun elemento per ritenere venuto meno il vincolo pluriennale.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 610 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Mattia Boi per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 2.700,00, di cui € 540,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Boi sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2016 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato il 7.10.2013 (per la stagione sportiva 2013-2014), il 3.10.2014 (per la stagione sportiva 2014-2015) ed il 15.10.2015 (per la stagione sportiva 2015-2016).

Da ultimo rileva la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Boi non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più

volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Boi sia stato tesserato per la Anxur il 7.10.2013, il 3.10.2014 ed il 15.10.2015, cioè sostanzialmente all'inizio dei relativi campionati di categoria per gli anni 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 rimanendo poi tesserato con la Anxur sino al luglio 2016.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto revocarsi in dubbio che il calciatore Boi sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per quasi tre intere stagioni, con ciò quindi perfezionandosi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

Quanto poi all'effettivo svolgimento dell'attività agonistica presso la Vodice, in atti non vi è alcun elemento per ritenere venuto meno il vincolo pluriennale.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 678 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSATI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione

Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Riccardo Rosati per la stagione sportiva 2014-2015, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Rosati sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2015 senza poi essere tesserato per altre Società sino al settembre 2016, data del tesseramento da parte della stessa Vodice. Il premio non sarebbe dunque dovuto sia perché nella intera stagione precedente al tesseramento con la Vodice il calciatore risultava svincolato ossia privo di alcun tesseramento, con la conseguente interruzione della eventuale preparazione ricevuta, sia perché in ogni caso non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva

Da ultimo rileva la Vodice che dopo il tesseramento pluriennale il calciatore Rosati non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta fondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Rosati nella stagione 2015-2016 ossia quella precedente al primo tesseramento pluriennale, appunto con la Vodice (2016-2017), non sia stato tesserato per alcuna franchigia.

Orbene in siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l'atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell'art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

La decisione impugnata deve dunque riformarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 619 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPASSO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Lorenzo Capasso per la stagione sportiva 2014-2015, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Capasso sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2015 senza poi essere tesserato per altre Società sino al settembre 2016, data del tesseramento da parte della stessa Vodice. Il premio non sarebbe dunque dovuto sia perché nella intera stagione precedente al tesseramento con la Vodice il Calciatore risultava svincolato, ossia privo di alcun tesseramento, con la conseguente interruzione della eventuale preparazione ricevuta, sia perché in ogni caso non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi

– come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta fondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Capasso nella stagione 2015-2016 ossia quella precedente al primo tesseramento pluriennale, appunto con la Vodice (2016-2017), non sia stato tesserato per alcuna franchigia.

Orbene in siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l'atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell'art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

La decisione impugnata deve dunque riformarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

### **6) RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZACCHEO BENEDETTO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Benedetto Zaccheo per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 1.147,50, di cui € 229,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il

riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Zaccheo sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2015 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato in data 11.10.2013 (per la stagione sportiva 2013-2014) ed il 14.10.2014 per la stagione sportiva 2014-2015).

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Zaccheo non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come Zaccheo sia stato tesserato per la Anxur in data 11.10.2013 e 14.10.2014, cioè sostanzialmente all'inizio dei relativi campionati di categoria per gli anni 2013-2014, 2014-2015, rimanendo poi tesserato con la Anxur sino al luglio 2015.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto revocarsi in dubbio che il calciatore Zaccheo sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per quasi due intere stagioni, con ciò perfezionandosi quindi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

Quanto poi all'effettivo svolgimento dell'attività agonistica presso la Vodice, in atti non vi è alcun elemento per ritenere venuto meno il vincolo pluriennale.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 158 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ARTUSI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Marco Artusi per la stagione sportiva 2014-2015, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Artusi sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2015 senza poi essere tesserato per altre Società sino al settembre 2016, data del tesseramento da parte della stessa Vodice. Il premio non sarebbe dunque dovuto sia perché nella intera stagione precedente al tesseramento con la Vodice, il calciatore risultava svincolato ossia privo di alcun tesseramento, con la conseguente interruzione della eventuale preparazione ricevuta, sia perché in ogni caso non risulterebbe essere stato tesserato per la Anxur per una intera stagione sportiva.

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Artusi non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale,

tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta fondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come Artusi nella stagione 2015-2016, ossia quella precedente al primo tesseramento pluriennale appunto con la Vodice (2016-2017), non sia stato tesserato per alcuna franchigia.

Orbene in siffatto frangente questo Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l'atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell'art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

La decisione impugnata deve dunque riformarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 686 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TIZIANI GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Gianmarco Di Fabbio per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 1.552,50, di cui € 310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Tiziani sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2016 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non

risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato solo il 15.10.2015 (per la stagione sportiva 2015-2016).

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Tiziani sia stato tesserato per la Anxur il 15.10.2015, cioè sostanzialmente all'inizio del relativo campionato di categoria; anche i precedenti tesseramenti annuali (ad opere di altre franchigie) sono poi tutti avvenuti nei mesi di settembre ed ottobre, ossia all'inizio delle gare ufficiali.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto revocarsi in dubbio che il calciatore Tiziani sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per quasi l'intera stagione, con ciò perfezionandosi quindi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 667 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NATALE SAMUELE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Samuele Pasquale Natale per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 1.552,50,00, di cui €310,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Natale sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2016 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato il 14.10.2014 (per la stagione sportiva 2014-2015) ed il 15.1.2016 (per la stagione sportiva 2015/2016).

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Natale non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvergono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come il Natale sia stato tesserato per la Anxur il 14.10.2014, il ed il 15.1.2016. Orbene con riferimento alla stagione 2014/2015 il Natale risulta sostanzialmente tesserato all'inizio del relativo campionato di categoria, mentre nella stagione successiva (2015-2016) il tesseramento è avvenuto solo nel mese di gennaio rimanendo poi il calciatore con la Anxur sino a fine stagione (luglio 2016).

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame correttamente la Commissione ha dunque riconosciuto come il calciatore Natale sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per quasi tutta la stagione 2014/2015, e comunque rimanendo con la Anxur sino alla fine della stagione successiva, con ciò perfezionandosi quindi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

La Commissione ha dunque correttamente rilevato come, prima del tesseramento pluriennale ad opera della Vodice, la Anxur risulta essere l'ultima Società titolare del vincolo annuale.

Quanto poi all'effettivo svolgimento dell'attività agonistica presso la Vodice, in atti non vi è alcun elemento per ritenere venuto meno il vincolo pluriennale.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE IANNARILLI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con reclamo spedito in data 4.4.2017, la ASD Sporting Calcio Vodice (di seguito, "Vodice"), ha impugnato la delibera del 16.3.2017 (comunicata il 28.3.2017) con la quale la Commissione Premi ha condannato la medesima al pagamento del premio di preparazione in favore della ASD Anxur Terracina (di seguito "Anxur") in relazione al tesseramento del calciatore Mattia Iannarilli per la stagione sportiva 2015-2016, liquidandolo nella misura di € 2.700,00, di cui € 540,00 a titolo di penale in favore della FIGC.

La reclamante Vodice eccepisce in via preliminare la nullità del ricorso presentato dalla Anxur innanzi alla Commissione Premi in quanto con un unico ricorso veniva richiesto il riconoscimento del premio per ben 11 calciatori; il reclamo in prime cure sarebbe dunque cumulativo ed inammissibile, come stabilito da precedenti decisioni di questo Tribunale. Nel merito la reclamante rileva comunque che il calciatore Iannarilli sarebbe rimasto nelle fila della Anxur sino al 1.7.2016 ed il premio non sarebbe dovuto perché lo stesso calciatore non

risulterebbe tesserato per la Anxur per tutta una intera stagione sportiva, essendo stato tesserato il 7.10.2013 (per la stagione sportiva 2013-2014) il 15.1.2015 per la stagione sportiva 2014-2015) ed il 15.10.2015 (per la stagione sportiva 2015-2016).

Da ultimo rileva comunque la Vodice che dopo il proprio tesseramento pluriennale il calciatore Iannarilli non avrebbe più preso concretamente parte all'attività agonistica con ciò facendo venire meno il principio del vincolo pluriennale.

La ASD Anxur Terracina non ha inviato controdeduzioni.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 8 giugno 2017.

In primo luogo si deve respingere la preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero il principio affermato da questo Tribunale, e riportato dalla reclamante Vodice, si riferisce unicamente all'inammissibilità dell'atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un'unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato l'inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell'illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all'Organo decidente - di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, alla Commissione Premi – come più volte precisato - non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un'unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Nel merito il ricorso risulta infondato; dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore si evince come Iannarilli sia stato tesserato per la Anxur il 7.10.2013 (per la stagione sportiva 2013/2014), il 15.1.2015 (per la stagione sportiva 2014/2015) ed il 15.10.2015 (per la stagione sportiva 2015/2016). In verità poi Iannarilli, se si eccettua il breve tesseramento per la Terracina Calcio di soli tre mesi (dal 17.10.2014 al 15.1.2015) risulta essere sempre rimasto nelle file della Anxur in quanto tesserato per tale Società sin dall'ottobre 2009, ivi rimanendo sino al luglio 2016.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto revocarsi in dubbio che il calciatore Iannarilli sia rimasto presso la Anxur per un periodo significativo per la propria formazione essendo stato tesserato con vincolo annuale per oltre due stagioni, nel triennio precedente al tesseramento con la Vodice, con ciò perfezionandosi quindi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

La Commissione premi ha dunque correttamente ritenuto che, prima del tesseramento pluriennale con la Vodice, la Anxur sia stata l'unica titolare del vincolo annuale del calciatore Iannarilli.

Quanto poi all'effettivo svolgimento dell'attività agonistica presso la Vodice, in atti non vi è alcun elemento per ritenere venuto meno il vincolo pluriennale.

La decisione della Commissione Premi deve dunque confermarsi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Calcio Vodice e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

#### **11) RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CALCIO BRESCIA SPA CONTRO LA SOCIETÀ US Sestese Calcio AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FAMÀ ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con ricorso del 01.02.2017 la Società US Sestese Calcio adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della Brescia Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Famà Andrea nato il 03.05.2002; detto premio veniva ritenuto dovuto per la stagione 2014/2015, quale penultima Società ad aver tesserato l'atleta, il quale successivamente veniva tesserato a titolo definitivo, il 20.07.2016 con la ASD Insubria Calcio, e immediatamente dopo, ovvero il 26.08.2016, trasferito in prestito a titolo gratuito alla Brescia Calcio Spa

La Commissione Premi, relativamente al giudizio che qui ci occupa instaurato dalla Brescia Calcio Spa in danno alla US Sestese Calcio, con decisione n. 8/E del 16.03.2017, accoglieva il ricorso e condannava la Società Brescia Calcio Spa al pagamento della somma di € 10.033,20, di cui € 6.588,00 in favore della Società US Sestese Calcio a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale ed € 3.445,20 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Con atto del 05.04.2017 la Brescia Calcio Spa impugnava la decisione assumendo, in via preliminare, la nullità/annullabilità della stessa per difetto di motivazione, e, nel merito, che, ai sensi dell'art. 96 comma 2, il pagamento del premio di preparazione non fosse dovuto da parte della reclamante in quanto il trasferimento in prestito alla stessa risultava essere avvenuto solo a titolo temporaneo, senza previsione di diritto di opzione in capo alla Brescia Calcio Spa Richiedeva che tali circostanze fossero approfondite e valorizzate dal Tribunale Federale sezione Vertenze Economiche, riformandosi la decisione impugnata e dichiarando non dovuto il premio di preparazione, non essendo la reclamante titolare del vincolo sul calciatore e non avendo mai la stessa tesserato il medesimo.

In subordine, la reclamante chiedeva che venisse ridotta, nella misura ritenuta di giustizia, la penale così come disposta in favore della F.I.G.C., in quanto quantificata in misura superiore al massimo normativamente previsto.

Con memorie del 19.04.2017, la US Sestese Calcio controdeduceva che, nell'ipotesi di cessione in prestito durante la stagione nella quale si era manifestato il vincolo, anche la seconda Società sarebbe stata onerata al premio, e chiedeva, pertanto, la conferma della decisione impugnata.

La stessa Società appellata stigmatizzava, inoltre, il comportamento delle Società ASD Insubria Calcio e Brescia Calcio Spa, posto che appariva assai singolare che l'atleta fosse stato tesserato con vincolo in data 20.07.2016 dalla ASD Insubria Calcio – Società partecipante al campionato di seconda categoria - e a distanza di un brevissimo periodo, fosse stato trasferito in prestito e senza essere stato preventivamente visionato, alla Brescia Calcio Spa – Società militante nella categoria Cadetta.

La vertenza veniva decisa all'udienza del 08.06.2017.

Solo la domanda spiegata in via subordinata è fondata e, pertanto, il gravame va parzialmente accolto.

É indubbio che l'atleta Famà Andrea sia stato tesserato con vincolo, in data 20.07.2016, dalla ASD Insubria Calcio, e che, immediatamente dopo, ovvero il 26.08.2016, l'atleta sia stato trasferito in prestito alla Brescia Calcio Spa.

La circostanza è rilevante e non inficia l'obbligo della Brescia Calcio Spa di corrispondere il premio di preparazione alla richiedente US Sestese Calcio.

Invero a mente dell'art 96 comma 2 delle NOIF (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società.), il premio è dovuto anche dalla Società Brescia Calcio Spa

Tale norma mira ad eludere il fenomeno della c.d. "triangolazione", volto ad eludere il pagamento di un maggiore premio di preparazione.

Ebbene, proprio la ratio di tale norma, fa sì che la stessa possa ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in cui vi sia un trasferimento dell'atleta, sia esso a titolo definitivo o temporaneo.

La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, poiché ha ritenuto la Brescia Calcio Spa, responsabile del premio, in quanto la stessa, iscritta al campionato di categoria Cadetta, di categoria superiore, ha preso in prestito l'atleta, anche se a titolo temporaneo, nel corso della medesima stagione sportiva, dalla ASD Insubria Calcio, iscritta ad un campionato di categoria inferiore.

Con riferimento alla domanda scolta in via principale, la decisione della Commissione Premi va, pertanto, confermata.

Quanto alla domanda formulata in via subordinata la stessa va accolta in quanto, come eccepito dalla reclamante, la Commissione Premi ha quantificato la penale in favore della F.I.G.C., in misura superiore al massimo normativamente previsto.

Ed invero, ai sensi dell'art. 96, comma 3 delle NOIF "L'accoglimento del ricorso comporta a carico della Società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.".

Considerato che l'importo dovuto per il premio di preparazione risulta pari ad € 6.588,00, la penale dovuta dalla Brescia Calcio Spa non può, pertanto, superare la somma di € 3.294,00. Tenuto conto delle circostanze e che l'orientamento di codesto Tribunale era noto alla reclamante, la Brescia Calcio Spa va condannata al pagamento della misura massima di € 3.294,00, in favore della F.I.G.C. a titolo di penale, con assorbimento di ogni altra questione.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla Società Calcio Brescia Spa, ridetermina la penale in favore della F.I.G.C. nella misura di € 3.294,00 (Euro tremiladuecentonovantaquattro/00) e conferma per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 163 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 652 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GREGORI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con ricorso del 31 gennaio 2017, la ASD Alto Metauro adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Simone Gregori (Ric. N. 652), tesserato per la prima volta per il campionato di "Eccellenza" dalla ASD Urbania Calcio 1920.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/E del 16 marzo 2017, comunicata sia alla ASD Urbania Calcio 1920 che alla ASD Alto Metauro in data 30 marzo 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Alto Metauro quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Simone Gregori, condannava la ASD Urbania Calcio 1920 al pagamento dell'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Alto Metauro ed € 675,00 a titolo di penale da corrisondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Urbania Calcio 1920 ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 aprile 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Urbania Calcio 1920 rileva che il premio di preparazione per il calciatore Simone Gregori sarebbe dovuto alla ASD Alto Metauro non quale Società unica avente diritto al premio, bensì quale penultima.

Sostiene, infatti, la ASD Urbania Calcio 1920 che, stante l'avvenuto tesseramento del giocatore da parte della medesima ASD Urbania Calcio 1920 nelle due stagioni precedenti l'assunzione del vincolo pluriennale, la Commissione Premi avrebbe dovuto riconoscere alla ASD Alto Metauro il premio di preparazione non quale unica Società avente diritto, bensì quale penultima.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Alto Metauro, il reclamo veniva deciso all'udienza dell'8 giugno 2017.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In merito al motivo di impugnazione formulato dalla ASD Urbania Calcio 1920, si osserva infatti che per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Nel caso di specie, il calciatore Simone Gregori è stato tesserato per la ASD Urbania Calcio 1920 con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Alto Metauro ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Alto Metauro deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRICCA NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Con ricorso del 31 gennaio 2017, la ASD Alto Metauro adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Nicolò Bricca (Ric. N. 614), tesserato per la prima volta per il campionato di "Eccellenza" dalla ASD Urbania Calcio 1920.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/E del 16 marzo 2017, comunicata sia alla ASD Urbania Calcio 1920 che alla ASD Alto Metauro in data 30 marzo 2017, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Alto Metauro quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Nicolò Bricca, condannava la ASD Urbania Calcio 1920 al pagamento dell'importo totale di € 3.375,00, di cui € 2.700,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Alto Metauro ed € 675,00 a titolo di penale da corrisondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Urbania Calcio 1920 ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 aprile 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Urbania Calcio 1920 rileva che il premio di preparazione per il calciatore Nicolò Bricca sarebbe dovuto alla ASD Alto Metauro non quale Società unica avente diritto al premio, bensì quale penultima.

Sostiene, infatti, la ASD Urbania Calcio 1920 che, stante l'avvenuto tesseramento del giocatore da parte della medesima ASD Urbania Calcio 1920 nelle due stagioni precedenti l'assunzione del vincolo pluriennale, la Commissione Premi avrebbe dovuto riconoscere alla ASD Alto Metauro il premio di preparazione non quale unica Società avente diritto, bensì quale penultima.

In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Alto Metauro, il reclamo veniva deciso all'udienza dell'8 giugno 2017.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In merito al motivo di impugnazione formulato dalla ASD Urbania Calcio 1920, si osserva infatti che per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle

stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Nel caso di specie, il calciatore Nicolò Bricca è stato tesserato per la ASD Urbania Calcio 1920 con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Alto Metauro ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Alto Metauro deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Urbania Calcio 1920 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**14) RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ USC MONTELUPO ASD CONTRO LA SOCIETÀ USD GAMBASSI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 668 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.**

Ordinanza.

**15) RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA JACOPO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.**

Con ricorso del 15 dicembre 2016 l'atleta tesserato Jacopo Viola adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la Società Siracusa Calcio Srl (già A.S.D. Città di Siracusa) al pagamento della somma di € 2.270,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società resistente non si costituiva né depositava memorie.

La Commissione Accordi Economici accoglieva la domanda e, con delibera prot. 137/CAE/2016-17 del 6/04/2017, condannava la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento della somma di € 2.270,00, in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, notificata alla Società Siracusa Calcio Srl in data 6/04/2017, è stata da questa impugnata con atto del 11/04/2017.

La Società, con unico motivo di impugnazione, ha eccepito di aver avuto notizia del procedimento solo dopo la notifica della decisione da parte della CAE.

Ha dedotto, pertanto, una lesione del contraddittorio chiedendo, conseguentemente, l'annullamento della decisione CAE.

Il calciatore ha depositato controdeduzioni affermando di aver inviato il ricorso sia alla sede legale della Società in via Montegrappa n. 120 nonché nella sede operativa in via della Scala Greca n. 406b.

Ha quindi ribadito la richiesta di corresponsione delle somme non pagate.

Alla riunione del 8/06/2017 il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio è invece del tutto omesso ogni riferimento al merito della questione controversa con la conseguente inammissibilità del reclamo.

In ogni caso, allo stato degli atti, emerge che innanzi alla Commissione Accordi Economici non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa di Siracusa Calcio Srl. Il ricorso del calciatore, infatti, è stato notificato sia presso la sede legale che presso la sede operativa della Società, sedi che risultano nel foglio di censimento e organigramma presente presso l'anagrafica federale.

A ciò si aggiunga che v'è prova che Siracusa Calcio Srl abbia ricevuto l'atto come da cartoline di ritorno rinvenute in atti.

Tanto premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Viola Jacopo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

#### IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni.

#### **16) RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.**

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 03 maggio 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 aprile 2017, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mariani Francesco dell'importo di Euro 4.100,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

A sostegno deduce che il giocatore, nel corso degli ultimi mesi della durata dell'accordo, spesso accusava infortuni non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri

obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 NOIF.

Conseguentemente conclude per l'accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Mariani Francesco ha inviato tempestive controdeduzioni evidenziando, in primo luogo, l'erroneità, la manifesta infondatezza e la pretestuosità, con finalità chiaramente dilatorie, del reclamo proposto dalla SSD Viareggio 2014 ed, in secondo luogo, ribadendo quanto già esposto e documentato col reclamo innanzi la CAE relativamente alla circostanza che la Società aveva rilasciato al calciatore un assegno datato 31.08.2016 a firma dell'amministratore delegato Sig.ra Buoncristiani Cecilia e timbrato dalla stessa Società dell'importo di € 4.095,00, al netto delle ritenute fiscali di legge a saldo delle somme spettanti, che però era risultato scoperto e, pertanto, impagato, in assoluta contraddizione con le contestazioni mosse al calciatore.

La difesa del calciatore, ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto del gravame proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza emessa dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione dell'08 giugno 2017.

Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato. Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché, in relazione all'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico, richiesto dal calciatore, né tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016).

Anche in questa sede si ribadisce l'irrilevanza ai fini della decisione delle doglianze sul presunto scorretto comportamento del calciatore che attiene ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

Alla luce di quanto sopra, va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a r.l e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 3 luglio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio